

S. E. g.

IMMEDIATA ESECUTIVITA

14 MAR. 2005

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 109 del 11 MAR. 2005

**Oggetto:** Giudizio: Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S. sig. Cassella Pierino e Di Biase Giuseppina; G.d. P. di Guardia S. Atto di chiamata in causa Fondiaria -SAI- Giudice di Pace di Solopaca sig. Cesare Vincenzo Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno undici del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE *[Signature]*

## LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione Tribunale di BN- Sez. Distaccata di Guardia S. il sig. Cassella Pierino e Di Biase Giuseppina; G.d.P. di Guardia S. Atto di chiamata in causa Fondiaria -SAI ; G.d.P. di Solopaca Sig. Cesare Vincenzo c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

on determine nn. 119/ 1/05; 120/ 1/05; 21/1/05 si procedeva alla costituzione nei giudizi  
pendenti;


**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in  
interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in  
motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle  
attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la  
appresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al  
Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di  
costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 119/ 1/05;120 /1/05; 120 /1/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine nn.119/1/05; 120/1/05; 121/1/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S. Sig. Cassella Pierino e Di Biase Giuseppina c/A.P.; G.d.P. di Guardia S. Atto di chiamata in causa Fondiaria - SAI c/ A.P.; Giudice di Pace di Solopaca sig. Cesare Vincenzo c/ A.P.;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 190 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

14 MAR. 2005

BENEVENTO \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 MAR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 20 MAR. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 30 MAR. 2005

30 MAR. 2005

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 30 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per 2 copie

SETTORE AVVEATURA

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es. 7605

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

X Nucleo di Valutazione 2299  
16-5-05

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

CONF. PARIGRUPO

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

17 FEB 2005

Legale

J

Settore Avvocatura  
Prot. n. 1146  
Del 18.2.05

Ju

GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI – ON. DR. DI CAPRIO  
ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA NELL'INTERESSE DI  
FONDIARIA-SAI, già SAI S.p.A., giusta atto per notar F. Pene Vidari in  
Torino, in persona del suo proc. speciale dott. Maurizio C. Gemelli e in virtù di  
procura in calce all'avverso atto di citazione anche in rinotifica con l'avv. Emilio  
Mignone presso il cui studio è anche elett.te dom.ta alla via Torre della Catena  
137 in Benevento e notificato alla comparente, per cui si rendeva necessario  
costituirsi in giudizio con comparsa il cui contenuto interamente si riporta: "  
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA E CONTESTUALE RICHIE-  
STA DI CHIAMATA IN CAUSA NELL'INTERESSE DI FONDIARIA-SAI S.p.A.,  
giusta atto per notar F. Pene Vidari in Torino, in persona del suo proc.  
Speciale dott. Maurizio C. Gemelli nonché di Securpol Vigilantes s.r.l.,  
ambedue, in virtù di procura in calce all'avverso atto di citazione, con l'avv.  
Emilio Mignone presso il cui studio sono anche elett.te dom.ti alla via Torre  
della Catena 137 in Benevento contro Giuseppe Mendillo come in atti nel  
giudizio in cui è pure convenuto Girolamo Santacroce fatto l'istante conveniva  
in giudizio la securpol vigilantes s.r.l. e FONDIARIA-SAI S.p.A e innanzi a  
codesto On.le Giudice supponendo di aver diritto all'integrale risarcimento in  
conseguenza di un fatto che assume foriero di danni a veicolo in sua presunta  
disponibilità. Pertanto con citazione notificata il 5.4.03 controparte deduceva  
che il giorno 25/10/2001 in Paupisi (BN) il Signor Santacroce Giordano  
mentre procedeva alla guida dell'autovettura tg. PR 542967 di proprietà  
dell'istante veniva colpito sul parabrezza da una pietra che rimbalzava  
dall'autocarro tg. AR456886 di proprietà della SECURPOL VIGILANTES S.r.l.;  
che a seguito del sinistro de quo l'autovettura del Signor Mendillo Giuseppe

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0003638  
Oggetto ATTO DI CITAZIONE  
Data 17/02/2005  
FONDIARIA-SAI  
Dest. Avvocatura Settore

subiva danni alla propria autovettura quantizzabili nella misura di £. 841.000 pari euro 434,34 come da preventivo per Ditta Aldo Parente, corrente in Cerreto Sannita(BN); che nonostante i ripetuti solleciti, anche a mezzo lettere raccomandate così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, né la Società Assicuratrice SAI S.p.A. che copre i rischi per la responsabilità civile dell'autovettura di proprietà della S.r.l. SECURPOL VIGILANTES né la stessa S.r.l. SECURPOL VIGILANTES ha provveduto al bonario risarcimento dei danni in via extragiudiziale. Con il presente atto si costituisce la securpol vigilantes s.r.l e la FONDIARIA-SAI S.p.A. che impugnando estensivamente ogni capo della domanda attrice, ne reclamano l'integrale rigetto. Diritto Preliminarmente i comparenti con questa difesa propongono formale interpello all'attore affinché questi chiarisca definitivamente il luogo teatro dell'evento che si assume foriero di danni e tanto, sia ai fini di un'assoluta carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti e sia ai fini della necessità di evocare in giudizio l'effettivo responsabile dell'evento che si eleva a nesso per preteso danno. E ciò pure rilevando ai fini dell'assoluta nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. 3) e 4). Così gli odierni comparenti sollevano, eccependola, la totale estraneità da qualsivoglia imputabilità a qualsiasi titolo per il lamentato evento. Ossia la FONDIARIA-SAI e la Securpol Vigilantes nel dichiararsi del tutto estranei dalle ascritte responsabilità, oppongono una totale carenza di legittimatio ad causam chiedendo altresì l'estromissione dal giudizio de quo. Solo se superata tale fase necessaria e preliminare alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli effettivi legittimati, nel merito si oppone che, in ogni caso, la domanda è improcedibile, improponibile e inammissibile e ancorché si

*dimostrerà infondata andrà rigettata integralmente, posto che l'attore dovrà  
 previamente fornire idonea, necessaria e rigorosa dimostrazione anche in  
 ordine ai presupposti dell'azione e della domanda per la quale si è adita  
 l'Autorità giudiziaria ai sensi della L. 990/69. Ancora esclusivo e primario  
 incomberà l'onere dell'attore di dimostrare sia il proprio interesse all'azione e  
 sia di avere convenuto in giudizio soggetti legittimati a resistere alle richieste  
 declaratorie di responsabilità e condanna. Oltre a dover dimostrare, l'attore,  
 che la convenuta compagnia fosse proprio quella che avrebbe garantito il  
 veicolo al cui conducente controparte ipotizza ascrivere un'adombrata e non  
 qualificata responsabilità per l'evento de quo. Solo se superati tali incumbenti,  
 necessari e preliminari alla valida instaurazione del giudizio e del  
 contraddittorio, resterà esclusivo onere dell'attore dimostrare la fondatezza sia  
 del fatto, sia delle causali responsabilità da cui quello sarebbe dipeso: in  
 mancanza la domanda dovrà essere rigettata perché infondata in fatto ed in  
 diritto. Inoltre, poiché si contesta in toto ed estensivamente l'assunto attoreo in  
 ogni sua asserzione, la mancanza di corrispondenza tra il dedotto ed il  
 dimostrato renderà la citazione, già priva di ogni elemento previsto al punto 3  
 e 4 dell'art. 163 c.p.c, affetta da totale nullità e dunque assolutamente  
 inefficace.*

*La Securpol Vigilantes s.r.l. e FONDIARIA-SAI S.p.A. con questa difesa  
 disconoscono ogni circostanza di fatto e ogni presunta conseguenza e  
 deducendo l'assoluta infondatezza della domanda ne denunciano altresì  
 l'estrema temerarietà. In tal guisa si oppone che il fatto se fatto vi è mai stato  
 si sarà svolto con modalità assolutamente differenti!*

*Ed infatti al convenuto responsabile nessuna culpa potrà addebitarsi sia*

perché lo stesso effettua servizio di vigilanza e trasporto valori e non trasferisce pietre né alcun residuale e/o omologo materiale; e quand'anche, seppure solo astrattamente, potesse ravvisarsi un' indefinita responsabilità questa non potrebbe che ascriversi a fortuità e/o a forza maggiore. Pertanto solo se sarà superata la preliminare fase di precisazione della domanda e di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli effettivi legittimati, non sfuggirà all'On.le Giudicante che il fatto per cui è causa non rientra tra quelli disciplinati in materia di circolazione dei veicoli! In tal guisa incomberà sull'attore dimostrare ancor più rigorosamente fatto e conseguenze non operando alcuna presunzione in via concorsuale nella causazione dell'evento.

D'altro canto nemmeno alcuna responsabilità potrà mai invocarsi, né ravvisarsi in capo alla comparente perché la controversia de qua esula dal protocollo risarcitorio prescritto in via sussidiaria dalla legge 990/69 e seguenti e, tuttavia, moralizzando ove ce ne fosse bisogno l'attività della comparente si dirà che pur non essendo a tanto obbligata, la FONDIARIA-SAI non ha mai potuto procedere ad alcun intervento di ricognizione sul veicolo tg. AR456886, non avendo mai l'attore posto a disposizione del perito incaricato il medesimo veicolo. Dunque se per ipotesi assurda quanto dedotto da controparte corrispondesse al vero, la richiesta di controparte, se apparisse legittima, non si è mai potuta validamente contrastare in termini di determinazione del danno e sol per questo appare del tutto sproporzionata e incongrua. Si lascia dunque al prudente ed esperto apprezzamento dell'adito Giudicante ogni apprezzamento prima facie sulle involgenti responsabilità che da tale inoppugnabile prospettazione ne deriverebbero.

Sul punto ci si riserva ogni istruttoria diretta e complementare all'acquisizione

di ogni migliore contezza di causa dell'On.le Giudicante.

La domanda si appalesa pertanto pure in tutta la sua temerarietà e su tale punto si chiede che il sig. Giudice di pace voglia statuire attesa la sussistenza di ogni presupposto ex art. 96 c.p.c. *damnum iniuria datum* Pertanto, i convenuti come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti CONCLUDONO affinché il sig. Giudice di Pace preliminarmente voglia richiedere all'attore di precisare definitivamente i fatti posti a base della domanda al fine di contestualmente autorizzare la chiamata in causa del legittimato ente gestore e/ proprietario della strada ove si presume si sia verificato il fatto dannoso e dunque, per effetto dell'estensione del contraddittorio nei confronti dell'effettivo legittimato dichiarando la carenza di legittimazione da parte degli odierni convenuti disporre l'estromissione dal giudizio con pagamento delle spese di giudizio per l'improvvida conventio iudici; in via solo gradata e subordinata dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e per l'effetto rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre I.V.A. e c.p.a in ogni caso condannando l'attore anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;In via istruttoria, incumbente senza inversione e rigorosamente ogni onere probatorio sull'istante, si contestano i mezzi di prova ex adverso formulati perché inammissibili e irrilevanti. Con ogni riserva per dirette e contrarie deduzioni istruttorie Salvezze illimitate. Benevento, 21 gennaio 2005. avv.

Emilio Mignone

Incardinatasi la lite innanzi all'adito Giudice e costituitasi la FONDIARIA-SAI con la comparsa sopra riportata, alla udienza del 13.1.05 il Giudice per effetto della richiesta chiamata in causa autorizzava la medesima estensione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Benevento, nella qualità di ente

proprietario del tratto di strada ove si sarebbe svolto il fatto per cui è causa  
 pertanto, la FONDIARIA-SAI s.p.a.

**CITA**

La provincia di Bevento in persona del presidente protempore  
 comparire innanzi al Giudice di pace di Guardia Sanframondi, dott. Di  
 Caprio alla udienza del 17 marzo 2005 con l'avvertimento che in mancanza di  
 provvederà in sua contumacia per partecipare al processo vertente recante il  
 n. rg. 311/03 tra FONDIARIA-SAI assicurazioni s.p.a. e Securpoli e Mendillo  
 Giuseppe e per ivi sentire accogliere le seguenti


**CONCLUSIONI**

voglia l'adito Giudice dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile o per  
 l'effetto rigettarla; nel merito superata se del caso tale fase preliminare,  
 accertare la estraneità della FONDIARIA-SAI da qualsivoglia pretesa  
 declaratoria di responsabilità e se del caso dichiarare chi dall'espletanda  
 istruttoria dovesse risultare per titolo e fatto responsabile dell'evento per cui è  
 causa, con refusione delle spese di giudizio; In via solo gradata e subordinata  
 e soltanto nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale  
 dell'enunciato attoreo siccome originariamente proposto voglia il sig. Giudice di  
 Pace ridurre congruamente le richieste dell'attore atteso pure il minor danno  
 che dal sinistro per cui è causa gli sarebbe cagionato.

Con ogni riserva per dirette deduzioni.

Salvezze illimitate 18.11.00.

Il, 21 gennaio 2005

avv. Emilio Mignone  


**RELATA DI NOTIFICA**

Addi.....

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Es.ni e  
Notifiche del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia  
Sanframondi, istante l'avv. Emilio Mignone n.q., per ogni effetto e  
conseguenza di legge, ho notificato copia conforme all'originale del  
presente atto di citazione per chiamata in causa

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore  
domiciliato in Benevento Piazza Castello - Rocca dei Rettori  
a mezzo del servizio postale come per legge

N. di Procura: 4

Data emanazione: 07/02/05

Competenza professionale: [faded]


Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S.  
**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**  
A richiesta come in atti sott. Uff. Giud. Ho notificato  
copia del presente atto ad essa destinatari nei domicili.

10.02.2005

Indicat. a mezzo posta a norma di legge  
L'Ufficiale Giudiziario  
Romano Vincenzo

[Faded text, possibly a stamp or additional notes]

STUDIO LEGALE  
MARINO  
DI SANTO- MATURO  
Via Triterno n. 58  
Cusano Mutri (BN)  
0824862051-3396079594



COPIA

Legale

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi

PROVINCIA BENEVENTO	PROVINCIA BENEVENTO
N. 23327	Data arrivo 22 LUG. 2003

ATTO DI CITAZIONE

RESPONSABILE U.O.

I sigg.ri Cassella Pierino e Di Biase Giuseppina, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Cassella Luigi Carmine, residenti in Cusano Mutri (BN) alla Via San Felice n 145, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Giovanna Di Santo, Roberto Marino -e dal P.Avv. Maria C. Maturo, presso il cui studio elett.te domiciliario in Cusano Mutri alla Via Triterno n.58, giusta procura a margine del presente atto

3488  
23.7

PREMESSO

- che il minore Cassella Luigi Carmine in data 14 maggio 2003 verso le ore 18,20 era alla guida della propria bicicletta mountain-bike in Cusano Mutri (BN) lungo la strada Provinciale Cusano M.-Cerreto S.;
- che, mentre percorreva la suddetta strada Provinciale, con direzione di marcia Cerreto Sannita, tenendo, come previsto dal C.d.S., strettamente la destra, giunto all'altezza della Via Orticelli, improvvisamente incappava in alcune buche aventi forma longitudinale poste sulla sede stradale costituenti insidia e trabocchetto in quanto di notevoli dimensioni, profonde e per nulla visibili, né preventivamente segnalate da apposita cartellonistica stradale. Sta di fatto che a causa delle stesse il minore rovinava pericolosamente a terra;

Delego gli avv.ti G. Di Santo, R. Marino ed il P.Avv. M.C. Maturo a rappresentarmi e difendermi questa azione con facoltà di nominare procuratori, difensori aggiunti e domiciliatari. Vi conferiamo tutte le facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze nelle nostre veci, tutto ritenuto per rato fin da questo momento. Vale il presente mandato anche per il giudizio di appello, sia per proporlo che per resistervi nonché per intimare precetto e promuovere procedure esecutive e cautelative. Eleggiamo domicilio presso di Voi.

Cusano Mutri,  
Pierino  
Di Biase Giuseppina  
N.Q.

PER AUTENTICA

Roberto Marino

- c) che a seguito della improvvisa e rovinosa caduta, la bicicletta Jumper Track si ribaltava, riportando ingenti danni e divenendo inutilizzabile, mentre il minore Cassella, conducente la mountain-bike, riportava lesioni personali tali da rendere necessario l'immediato trasporto presso il Presidio Ospedaliero "Maria Delle Grazie" di Cerreto Sannita (BN), ove in prime cure gli veniva diagnosticato "*FLC mento e labbro sup. con ferite e contusioni escoriate multiple per il corpo*" per le quali si richiedeva intervento di sutura; nonché cure successive. Successivamente, il minore Cassella Luigi Carmine è stato sottoposto a scrupolosa visita medica presso lo studio odontoiatrico del dott. Maturo Maria Giuseppe, come da relazione medica che si allega;
- d) che nella fattispecie ricorre l'applicabilità del principio di diritto ormai acquisito da dottrina e giurisprudenza e consolidato in esse, secondo il quale l'Ente proprietario di una strada pubblica, in osservanza del principio del *neminem laedere*, è tenuto a mantenere la strada stessa in condizioni di transitabilità in modo che quest'ultima non risulti difforme da quella che in realtà appare ed in modo che sia tale da non creare quel pericolo occulto che è costituito dalle classiche ipotesi dell'insidia o trabocchetto;
- e) ciò posto, è evidente che l'evento dannoso sia da attribuirsi ad unica ed esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento tenuta alla corretta manutenzione della sede stradale di cui è proprietaria;
- f) che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Cusano Mutri (BN) la quale redigeva apposito rapporto;
- g) che a nulla è valso il tentativo di bonario componimento effettuato a mezzo lettera racc. A/R n. 5576 – 9 del 20.05.2003.

Tanto premesso, gli attori, ut supra rapp.ti dom.ti e difesi

CITANO

L'Amministrazione Provinciale Di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento-Sezione distaccata di Guardia Sanframondi (BN) per l'udienza del 27.11.2003, alle ore di regolamento, con invito per la convenuta a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, in mancanza, si procederà in sua contumacia per ivi sentir le seguenti

### CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso de quo della convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., quale Ente proprietario della strada lungo la quale si è verificato il sinistro e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni riportati dalla bicicletta e delle lesioni tutte subite dal minore Cassella Luigi Carmine (invalidità temporanea totale, invalidità temporanea parziale, danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, cure fisioterapiche e spese mediche sostenute e sostenende), il tutto da quantificarsi in euro 25.822,84 o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata anche a seguito di CTU medico-legale, di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione;
- 2) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e 10% di rimborso forfettario, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari;

In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze tutte di cui ai capi a), b) e c) della premessa dell'atto introduttivo preceduti dalla locuzione "vero che", con riserva di indicare i testi.

Si depositano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- Lettera di richiesta risarcimento A/R n. 5576 - 9 del 20.05.2003. ;

- Documentazione medica;

- Preventivo;

- Rilievi fotografici.

Salvis Juribus

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 25.822,84

Cusano Mutri, 14.07.2003

Avv.ti Giovanna Di Santo

Roberto Marino

p. Avv. Maria C. Maturo

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTEST.  
SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

### RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2003, il giorno **18 LUG. 2003** del mese di \_\_\_\_\_, a richiesta degli avv.ti Giovanna Di Santo, Roberto Marino e del P.Avv. Maria C. Maturo, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio del Tribunale di Benevento-Sez. distaccata di Guardia Sanframondi, ho notificato copia dell'atto che precede alla:

Amministrazione Provinciale Di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello, n. 1; ivi mediante

Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S.  
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE  
A richiesta come in atti io sott. Uff. Giud. Ho notificato  
copia del presente atto ad ess. destinatari nel domicili

**18 LUG. 2003**

indicat. a mezzo posta a norma di legge  
L'Ufficiale Giudiziario  
Romano Vincenzo


## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SOLOPACA

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Cesare Vincenzo, nato Telese Terme (BN) il 11.7.1977, C.F. CSR VCN 77L11 L086E, residente in Melizzano (BN), alla Via Orto San Pietro n. 19, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita (BN), alla Via I. Mastrobuoni n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente al dott. Giovanni Sparago, come da mandato a margine del presente atto, espone quanto segue in

## FATTO E DIRITTO

- il giorno 25.11.2004, alle ore 19,45 ca., in territorio del comune di Telese Terme (BN), l'istante viaggiava a bordo della Peugeot 206 targata BX 173 MW, di proprietà del Sig. Grasso Michele e condotta dalla Sig.ra Grasso Eleonora;
- detto veicolo, nel percorrere la Strada Provinciale San Giovanni, in direzione di Telese, finiva con entrambe le ruote del lato destro in una profonda buca sita sulla sede stradale non segnalata né assolutamente visibile, subendo un notevole sobbalzo;
- in conseguenza del sinistro il Sig. Cesare Vincenzo riportava un trauma contusivo cranico con distorsione del rachide cervicale, da cui derivava una invalidità temporanea totale di giorni otto, con conseguente danno biologico da quantificarsi in € 309,68, un'invalidità temporanea parziale di giorni venti, con conseguente danno biologico da quantificarsi in € 387,00 e postumi invalidanti permanenti nella misura del 2%, con conseguenti danno biologico da quantificarsi in € 1.357,52 e danno morale da quantificarsi in € 452,50;



Avv. Giuseppe Francesco Massarelli e Dott. Giovanni Sparago vi nominano, congiuntamente e disgiuntamente, miei difensori e procuratori per ogni fase e grado del presente giudizio, anche per l'appello e per l'esecuzione, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, domande di chiamata in causa di terzi, domande di riassunzione, oltre che di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande e atti del giudizio, desistere da ricorsi di fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria e non, nel mio interesse ed in mio nome e per conto.

Ove lo ritemate opportuno, e a vostro insindacabile giudizio, nominerete avvocati e procuratori in ogni sede giudiziaria, in vostra aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti, nessuno escluso; le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico. Ritengo sin da ora per ratto ed approvato il vostro operato.

Eleggo domicilio nel vostro studio in Cerreto Sannita (BN), alla Via I. Mastrobuoni n. 18, Cerreto Sannita, li 10.2.2005  
Firma

*Sineup leone*

Per autentica

*Massarelli*



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0004083 Data 24/02/2005

Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.  
CESARE VINCENZO SX  
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. 1366

Del 28-2-05

4. con lettera raccomandata a. r. n. 12535432298-0 recapitata il 4.1.2005 l'istante avanzava formale richiesta di risarcimento danni all'**Amministrazione Provinciale di Benevento**, quale Ente responsabile della manutenzione della strada;
5. vani risultavano i tentativi di bonario componimento;

tutto quanto innanzi premesso, il Sig. **Cesare Vincenzo**, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

#### CITA

**l'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento, alla Piazza Castello,

innanzi al Sig. **Giudice di Pace di Solopaca (BN)** per l'udienza del 7.4.2005, ore di rito, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge e a comparire alla stessa udienza, e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito così decidere:

- 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa dell'**Amministrazione Provinciale di Benevento**;
- 2) condannare, per l'effetto, la stessa, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore del Sig. Cesare di tutti i danni derivati alla propria persona, da quantificarsi in € 2.506,70 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia, se del caso previa nomina di c.t.u., il tutto con interessi legali dalla data

dell'incidente e nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;

3) condannare, infine, la convenuta Amministrazione al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari di causa, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In via istruttoria chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai punti da 1. a 3. della narrativa, da ritenersi qui trascritte e precedute dall'espressione "vero è che", con testi ad indicarsi.

Chiede, altresì, che Giudice adito, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disponga l'acquisizione agli atti di causa del rilievo tecnico - descrittivo redatto dai Carabinieri della Stazione di Telesse Terme (BN), intervenuti sul luogo del sinistro.

Offre in comunicazione:

1. lettera raccomandata a. r. n. 12535432298-0 recapitata il 4.1.2005;
2. n. 3 foto dei luoghi di causa;
3. attestato di Pronto Soccorso rilasciato dalla Casa di Cura GE.P.O.S. in data 25.11.2004;
4. copia conforme del referto medico n. 1558 del 25.11.2004 rilasciato dalla Casa di Cura GE.P.O.S.;
5. certificato medico rilasciato dalla Dott.ssa Insogna Maria Assunta in data 4.12.2004;
6. certificato medico rilasciato Dott.ssa Insogna Maria Assunta in data 19.12.2004;
7. certificato medico rilasciato Dott.ssa Insogna Maria Assunta in data 23.12.2004.


Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre documenti, indi-

care testimoni ed articolare mezzi istruttori.

Ai fini fiscali l'istante dichiara che il valore della presente procedura è di € 2.506,70.

Cerreto Sannita, li 10.2.2005

Avv. Giuseppe Francesco Massarelli



Dott. Giovanni Sparago



### RELATA DI NOTIFICA

Addì \_\_\_\_\_ io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento -Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi- ad istanza dell'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli ho notificato il su esteso atto di citazione a:

**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rappresentante p. t., P.zza Castello - 82100 Benevento,

mercé spedizione di copia conforme a mezzo del servizio postale con le modalità di legge.



21 FEB. 2005

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (B)  
Floriano Cioffi

